

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



COMLAS

8° Convegno Nazionale

Riccione, 7-8-9 maggio 2009

“La valutazione delle disabilità: revisione tabellare”

“IL SISTEMA INPS”

Massimo Piccioni
Coordinatore Generale Medico Legale INPS
Gianluigi Margiotta
Coordinamento Generale Medico Legale INPS

Nozione di Invalidità Pensionabile

D. Lgs. 21 aprile 1919 n. 603

*“Si considera inabile al lavoro l’assicurato la cui **capacità di guadagno** è ridotta a meno di 1/3 del **guadagno abituale normale** delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località”*

R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827

*“Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno, **in occupazioni confacenti alle sue attitudini**, sia ridotta **in modo permanente** a meno di un terzo del suo guadagno normale”*

R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636

*“Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, **per infermità o difetto fisico o mentale**, a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai e a meno della metà per gli impiegati”*



Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 38

«Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I **lavoratori** hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, **invalidità** e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.


Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera».

RISCHIO TUTELATO

integrità psico-fisica del cittadino

riduzione permanente dell'integrità psico-fisica




concreta negativa esplicitazione sulla
condizione di **LAVORATORE**

Nozione di Invalidità Pensionabile

Legge 3 giugno 1975 n. 160

“Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo”



Legge 12 giugno 1984, n. 222




L'assegno ordinario d'invalidità

L'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, detta la seguente definizione di "invalido":

*«Si considera **invalido**, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui **capacità di lavoro**, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo».*

Nozione di Invalidità Pensionabile

capacità di
guadagno



**capacità di
lavoro**

valutazione

socio-economico-assistenziale

**valutazione
requisito biologico**



L'assegno ordinario d'invalidità

CHE COS'È

E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

I REQUISITI

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- riduzione della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di assegno



L'assegno ordinario d'invalidità

L'assegno ordinario di invalidità **non è una pensione definitiva**: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale.

Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità viene concesso **anche se si continua a lavorare**. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.

Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.



Le prestazioni assicurative dell'I.N.P.S.

Assegno Ordinario di Invalidità

Pensione di Inabilità

**Assegno Mensile per l'assistenza personale e continuativa
ai pensionati di inabilità**



La pensione ordinaria d'inabilità

A tenore dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222:

*«si considera **inabile**, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale si trovi **nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa**».*



La pensione ordinaria d'inabilità

I REQUISITI

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- un'infermità fisica o mentale che provochi una **assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa**;
- un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa.

La pensione di inabilità non è definitiva, **può essere soggetta a revisione**, non viene trasformata in pensione di vecchiaia ed è reversibile ai superstiti.



Cassazione Civile Sezione Lavoro

Sentenza 11 novembre 1994, n. 9487

*[...] L'inabilità richiesta ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, pur essendo fondata esclusivamente su fattori biologici, presuppone la permanente e assoluta impossibilità di svolgere non già una qualunque attività, ma una "attività lavorativa", ossia **un'attività da esplicare con quella intensità e con quelle modalità che sono normalmente richieste nel rapporto di lavoro.***

*[...] L'inabilità, inoltre, presuppone l'impossibilità di svolgere non qualsiasi attività lavorativa, ma solo **quelle che il soggetto può svolgere in relazione alla propria qualificazione professionale**, o che potrebbe svolgere a seguito di un apposito corso di riqualificazione.*

*[...] il riconoscimento della pensione di inabilità richiede l'accertamento della permanente ed assoluta impossibilità di svolgere non già una qualunque attività, ma una attività lavorativa, **ossia un'attività qualificata da quella subordinazione e da quell'impegno normalmente richiesti in un rapporto di lavoro.** Pertanto il riconoscimento non può essere escluso dal solo fatto che l'infermità accertata consenta all'assicurato di svolgere una certa attività lavorativa nel proprio ambiente familiare.*



Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza 30 maggio 2000, n. 7212

«[...] L'art. 2 l. 222-1984 attribuisce il diritto alla pensione di inabilità all'assicurato che versi in stato d'impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questo significa certamente che l'assicurato deve essere incapace di svolgere non solo il lavoro proprio, ma anche qualsiasi altro lavoro. Ma, come ha più volte precisato la giurisprudenza della Corte, siffatta inabilità deve tuttavia essere valutata con **criterio concreto**, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare la permanenza di una capacità a svolgere attività idonee a procurargli una fonte di guadagno effettivo, avuto riguardo al parametro di cui all'art. 36 Cost. (cfr., ex plurimis, Cass. 17 marzo 1994, n. 2558; 4 agosto 1994, n. 7222; 29 aprile 1998, n. 4396). [...]».



Cassazione Civile Sezione Lavoro Sentenza 25 gennaio 2001, n. 1026

«[...] Questa Corte in analoghe occasioni (Cass., 8.11.1994, n. 9245; Cass., 26.2.1993, n. 2397) ha ritenuto che il tenore dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 - in cui manca il riferimento al lavoro proficuo - non legittima una interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti impossibilitati ad espletare qualsiasi attività: deve infatti ritenersi - alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 della Costituzione - che il lavoro che non consente il ricorso alla prestazione previdenziale, è quello che abbia il **requisito della remuneratività**. Il sistema previdenziale è, infatti, finalizzato a garantire una prestazione di supplenza nei confronti di soggetti che per motivi medico - biologici perdano l'autosufficienza, il cui parametro deve, tuttavia, restare quello di una **esistenza libera e dignitosa** (art. 36 Cost.) quale solo il lavoro "proficuo" può assicurare. [...]».



Legge 12 giugno 1984, n. 222

Art. 9: Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità

*6. Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido o inabile, **la prestazione è revocata**, ovvero, qualora si tratti di pensione di inabilità e sia accertato il recupero di parte della validità dell'assicurato entro i limiti di cui al precedente art. 1, è attribuito l'assegno di invalidità.*



Il concetto di “preesistenza”


Il 2° comma dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, precisa che:

«Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità».

???

Pensione di Inabilità


Nozione di Invalidità Pensionabile



**valutazione
non tabellare**

~~esatta graduazione in termini
percentuali del danno~~

Le prestazioni assicurative dell'I.N.P.S.



hiatus quantitativo e qualitativo



Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità

Art. 5 della legge 12 giugno 1984 n. 222:

“Ai pensionati per inabilità che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta [...] un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.”

Invalidità Pensionabile e Invalidità Civile

	INVALIDITA' PENSIONABILE	INVALIDITA' CIVILE
Settore	Previdenza	Assistenza
Soggetti tutelati	Assicurati	Assistiti
Tipo di intervento	Protezionistico (rischio)	Solidaristico (bisogno)
Erogazioni di beni	Prestazioni	Benefici
Finanziamento	Privato (contributi)	Pubblico (Stato)